

N. 1882

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori POLIDORO, LAVAGNINI, PALUMBO,  
MONTAGNINO e GIARETTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1996**

---

Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217,  
recante legge-quadro sul turismo

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il turismo rappresenta una risorsa vitale per il sistema economico ed occupazionale del nostro Paese. Gli apporti valutari creati da questo settore hanno permesso alla nostra bilancia dei pagamenti di registrazione, negli ultimi anni, attivi di straordinarie proporzioni. Nel 1994 il giro globale di affari complessivo in Italia ha superato i 110.000 miliardi, di lire, con un incasso di valuta straniera di oltre 38.000 miliardi. Le stime effettuate a livello mondiale dal *World Travel Tourism Council* (WTTC) ci dicono che il contributo del turismo alla formazione del prodotto interno lordo raggiungerà l'11,4 per cento nel 2005. Nel giro dei prossimi dieci anni è stato stimato il raddoppio del numero dei viaggi: nel 2005 si spenderanno per viaggi e vacanze 3.900 miliardi di dollari.

Queste cifre rivelano, in sostanza, l'enorme consistenza economica del turismo: la crescita economica e la stabilità geo-politica di diverse aree mondiali (tra cui prevalentemente l'Asia, il Sud-America, l'Est Europeo) generano nuovi flussi di turismo, il soddisfacimento di beni primari permette a queste popolazioni il godimento di beni secondari (quali appunto i viaggi e le vacanze), l'aumento dell'età media vede crescere il numero potenziale di turisti.

Ma non va sottaciuta l'enorme rilevanza del settore sul piano occupazionale. Si calcola che il turismo occupi in Italia, in maniera continuativa o saltuaria, 1.500.000 persone: si tratta di un numero che può crescere, specie se si individuano quelle forme di flessibilità tanto più necessarie che può crescere, specie se si individuano queste forme di flessibilità tanto più necessarie in un settore esposto a cicli stagionali ed a variazioni produttive.

A fronte di questa vitalità del comparto, si rileva, purtroppo, l'assenza di una vera politica nazionale del turismo.

La legge quadro 17 maggio 1983, n. 217 che ha definito il passaggio della maggior parte delle competenze in materia di turismo alle regioni, ha trovato un'attuazione disomogenea e parziale. Diverse regioni non hanno recepito, a tredici anni di distanza, le disposizioni contenute nella legge; altre lo hanno fatto discostandosi dalle indicazioni in essa previste. Di fatto, l'organizzazione della promozione del turismo presenta aspetti estremamente diversificati e frammentari: questa disomogeneità - che danneggia profondamente la presenza del prodotto turistico italiano sui mercati esteri - è risultata ulteriormente accentuata dalla soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo (con conseguente trasferimento delle competenze al Dipartimento di turismo presso la Presidenza del Consiglio) e dalla profonda crisi attraversata dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), culminata con un lungo periodo di commissariamento e terminata con la nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione.

Le scarse risorse destinate all'Ente (50 miliardi per il 1995, 47,5 miliardi per il 1996) sono sufficienti, ad oggi, per la sola copertura dei costi fissi (personale, infrastrutture ecc.) mentre poco o nulla può essere riservato ai costi variabili (studi, iniziative promozionali, partecipazioni a fiere).

Non è un caso, d'altra parte, se tutti gli studi effettuati nel settore hanno imputato la crescita produttiva del settore ad un fattore contingente, qual è la svalutazione della nostra moneta che ha reso l'offerta italiana particolarmente vantaggiosa rispetto a quella di altri Paesi europei, negando rilievo a fattori strutturali e di programma che, di fatto, sono mancati.

Ma lo stesso mondo della imprese e delle professioni, dettagliatamente disciplinato dalla legge n.217 del 1983, ha subito da allora una profonda trasformazione. I circa

35.000 esercizi alberghieri, i 2.300 campeggi e villaggi turistici, le 6.000 agenzie di viaggi, i 72.000 titolari di licenze di esercizio ristoranti, i 111.000 esercizi di bar, i 7.100 gestori di ritrovi e sale da ballo attendono risposte alle loro necessità ben più concreto e pronte di quelle contenute nella legge quadro. Attendono, in sostanza, un alleggerimento degli adempimenti burocratici, un sostegno alle iniziative promozionali e di *marketing*, un aiuto ai progetti di miglioramento della qualità dei servizi - fondamentale per competere su un mercato sempre più variegato ed aggressivo - ed alla creazione di reti, gruppi e consorzi (strutture che si adattano all'organizzazione dei servizi ed alla presenza sul mercato in misura ben più idonea della tradizionale conformazione della piccola impresa turistica).

Ma la problematica del turismo va risolta, in senso più ampio, orientando le scelte economiche, ambientali, produttive, di governo della nostra società ai bisogni ed alle esigenze del settore. La tradizionale trasversalità del comparto - per la quale qualsiasi scelta del Governo influenza, direttamente o indirettamente, le dinamiche del turismo - richiede una sensibilità tutta particolare alle problematiche del settore da realizzare mediante un sistema di concertazioni di cui, fino ad oggi, si è fatto a meno.

Il presente disegno di legge intende apportare alla legge quadro n. 217 del 1983 le modifiche dirette ad adeguare questo strumento normativo alla mutata realtà del settore.

L'articolo 1 definisce e qualifica le finalità della legge.

L'articolo 2 indentifica le funzioni del Comitato di coordinamento delle regioni. Una delle principali problematiche applicative della legge quadro è stata rappresentata dalla difficoltà di comunicazione e di dialogo tra le autorità governative centrali e le regioni e tra le stesse regioni. Ne è derivata l'adozione di soluzioni slegate tra di loro, disomogenee, produttive di una inutile e dispendiosa sovrapposizione di iniziative. Un'efficace azione di «auto-coordinamento», rispettosa del principio di autonomia delle regioni, potrebbe sopperire a questa

difficoltà. Al Comitato è demandata, tra le altre, la funzione di indicare le finalità prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscano criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dalla presente legge.

L'articolo 3 sancisce il trasferimento delle competenze in materia turistica alle regioni, riservando allo Stato, in particolare, le attribuzioni finalizzate all'indirizzo ed al coordinamento delle regioni.

L'articolo 4 istituisce la Direzione generale del turismo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tale collocazione istituzionale del settore turistico rappresenta lo sviluppo logico e funzionale della crescita del comparto economico, al quale va riconosciuta la stessa dignità degli altri settori produttivi. Tale scelta risponde altresì al vuoto istituzionale prodottosi a seguito della soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo e determina la soppressione del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che ha rappresentato una soluzione provvisoria e parziale.

L'articolo 5 definisce ulteriormente gli ambiti di operatività dell'organizzazione turistica regionale. Viene sottolineata la fondamentale valenza di un'opera di raccordo tra regioni ed ENIT allo scopo di valorizzare le iniziative promozionali. Viene consentita la possibilità per le regioni di istituire ambiti turisticamente rilevanti che siano comprensivi dei territori di più regioni: ciò al fine di consentire una presenza sui mercati esteri non frammentaria, e dunque poco efficace, ma omogenea per più aree che presentino caratteristiche ed attrattive turisticamente unitarie. Viene inoltre prevista la facoltà per le regioni di stipulare convenzioni con le agenzie di viaggi e turismo: in Italia sono presenti circa 6.000 agenzie, molte delle quali specializzate nel settore dell'*incoming*, le quali costituiscono una rete importante, fatta di uomini e mezzi professionalmente idonei a svolgere tali funzioni. Viene infine stabilita la possibilità che il Comitato di coordinamento determini requisiti esteriori comuni per tutti gli uffici di informazione ed accoglienza turistica: ciò per evitare di creare nel turista, specie stra-

niero, una condizione di disorientamento determinata dalla diversa «veste» con cui gli addetti all'informazione ed all'accoglienza possono presentarsi.

L'articolo 6 specifica le modalità con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve emanare i criteri cui le regioni debbono attenersi per la classificazione delle strutture ricettive. Si tratta di un problema particolarmente complesso: la diversità dei criteri di classificazione produce una totale disomogeneità sul territorio nazionale. Due alberghi della stessa categoria possono - e di fatto hanno - requisiti quantitativamente diversi a seconda della regione di appartenenza. Ciò è fonte di disorientamento e di proteste per i consumatori, i quali non sono in grado di valutare esattamente, all'atto della prenotazione, il livello dell'albergo prescelto. Viene inoltre inserito un riferimento a criteri di qualità dei servizi offerti, con ciò volendo evitare a criteri esclusivamente strutturali o di quantità dell'offerta.

L'articolo 7 integra i requisiti attualmente occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di agente di viaggi, esprimendo la necessità che il richiedente abbia prestato attività lavorative presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni. Tale innovazione deriva dalla necessità di assicurare livelli accettabili di professionalità di questi operatori, la cui attività presenta aspetti di particolare delicatezza atteso il ruolo di intermediazione che essi svolgono. Per lo stesso motivo è prevista la necessità che le regioni, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, accertino la solidità finanziaria ed economica del richiedente.

L'articolo 8 determina la regolamentazione dell'attività delle associazioni senza scopo di lucro. Tali organismi, che effettuano una rilevante azione di promozione del turismo, assumono una dignità propria, mediante l'istituzione di un registro nazionale delle associazioni. Sono inoltre previste delle misure dirette ad evitare forme di «con-

correnza sleale» rispetto all'attività professionale delle imprese e ad assicurare l'assoluta assenza di finalità lucrative di tali associazioni e le garanzie di affidabilità di servizi in favore del consumatore.

L'articolo 9 definisce le attività professionali turistiche. Tra le professioni viene abolita la figura dell'accompagnatore turistico il quale, nell'attuale legge quadro, ha la funzione di accompagnare persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide. Tale figura professionale è sconosciuta nell'ambito europeo.

L'articolo 10 determina l'intervento finanziario dello Stato diretto allo sviluppo delle imprese turistiche ed al riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico. Viene fatto un esplicito riferimento all'opportunità di agevolare la costituzione di consorzi, gruppi, reti ed aggregazioni di imprese che permetterebbero alle piccole e medie imprese turistiche italiane di affrontare in maniera competitiva la concorrenza estera.

Il conferimento dello Stato alle regioni è determinato in complessive lire 700 miliardi per il triennio 1997-1999.

L'articolo 11 dà facoltà ai comuni di decidere un'imposta di soggiorno da applicare ai non residenti che alloggiano in alberghi, campeggi ed abitazioni private.

Dall'imposizione sono esclusi le strutture ricettive espressamente destinate al turismo giovanile, quali ad esempio gli ostelli, e coloro che prendono alloggio in abitazioni private, senza alcuna intermediazione da parte di agenzie turistiche od immobiliari.

Un apposito regolamento, poi, determinerà per scaglioni l'importo della tassa, a seconda delle categorie delle strutture ricettive e comunque entro il limite massimo del 5 per cento dei prezzi praticati alla clientela.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità della legge)*

1. L'articolo 1 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. La presente legge, emanata in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616. Il turismo è considerato settore produttivo di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione».

## Art. 2.

*(Comitato di coordinamento delle regioni)*

1. L'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Il Comitato di coordinamento delle regioni, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente da lui delegato, che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati, dal Presidente dell'ENIT.

2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. Il Comitato di coordinamento esamina le problematiche turistiche di interesse na-

zionale, rende pareri in ordine ai disegni di legge in materia, indica le finalità prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 13. Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi».

### Art. 3.

#### *(Competenze in materia turistica)*

1. Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative in materia turistica e alberghiera salvo quelle espressamente attribuite allo Stato dalla presente legge.

2. In particolare, restano di competenza dello Stato:

a) definizione, sulla base di una programmazione triennale, delle politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo con specifico riferimento allo sviluppo delle imprese e delle professioni turistiche;

b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle politiche comunitarie; predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari all'attuazione degli atti dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

c) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale, nel pieno rispetto delle autonomie regionali;

d) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

## Art. 4.

*(Istituzione della Direzione generale del turismo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato)*

1. Le competenze di cui all'articolo 3 sono esercitate dalla Direzione generale del turismo, istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento della Direzione generale del turismo.

3. Il personale del soppresso Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri confluisce nel ruolo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

## Art. 5.

*(Organizzazione turistica regionale)*

1. All'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«L'attività di promozione e propaganda delle risorse locali all'estero svolta in stretto collegamento con l'ENIT, al fine di assicurare la massima efficacia ed utilità delle iniziative. La sede centrale e le delegazioni dell'Ente assicurano la massima collaborazione alle iniziative delle regioni per la predisposizione di progetti di promozione e per la partecipazione a fiere e borse turistiche»;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Le regioni confinanti possono, ai fini della costituzione delle APT, individuare congiuntamente ambiti territoriali turisticamente rilevanti, comprensivi dei territori di più regioni, i quali, per l'omogeneità dell'offerta turistica e per la presenza di fattori cul-

turali, sociali ed economici comuni, richiedano un'attività promozionale congiunta»;

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Le regioni possono stipulare convenzioni con le agenzie di viaggi e turismo di cui al successivo articolo 9 per l'effettuazione dei servizi di informazione ed accoglienza, utilizzando le risorse professionali e strutturali delle agenzie medesime»;

d) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Al fine di assicurare agli utenti un rapido ed agevole accesso ai servizi di informazione e di accoglienza, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 2 determina i requisiti esteriori comuni per tutti gli uffici di informazione e di accoglienza turistica, con particolare riferimento all'adozione di un unico marchio».

#### Art. 6.

*(Classificazione delle strutture ricettive)*

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di coordinamento delle regioni, emana, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente i criteri ai quali le ragioni devono attenersi per la classificazione delle strutture ricettive, tenendo conto delle dimensioni, dei requisiti strutturali e quantitativi dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti».

#### Art. 7.

*(Agenzie di viaggio e turismo)*

1. All'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni».



b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Il deposito cauzionale è costituito a garanzia del pagamento delle sanzioni pecuniarie eventualmente comminate dall'autorità competente e delle tasse di concessione. Le regioni accertano la solidità finanziaria ed economica dei richiedenti l'autorizzazione».

#### Art. 8.

*(Associazioni senza scopo di lucro)*

1. L'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Associazioni senza scopo di lucro)* - 1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricreative, esclusivamente per i soggetti iscritti nel registro soci da almeno sei mesi.

2. È istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il registro nazionale delle associazioni senza scopo di lucro abilitate a svolgere attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni».

3. L'esercizio dell'attività è subordinato all'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'autorizzazione è rilasciata a seguito dell'accertamento dei seguenti requisiti:

a) presenza operativa dell'associazione in almeno la metà delle regioni italiane;

b) assenza di qualsiasi dipendenza da soggetti e organismi esercenti attività imprenditoriali;

c) organizzazione e funzionamento secondo i criteri di democraticità;

d) finalizzazione esclusiva allo sviluppo sociale, morale e culturale della personalità degli associati;

e) denominazione non confondibile con quella di agenzie di viaggio e turismo o di altre associazioni già operanti a livello ultraregionale.

4. A fini di garanzia della professionalità del servizio prestato, tutte le sedi, filiali, articolazioni locali, comunque denominate,

delle suddette associazioni devono avere alle proprie dipendenze un direttore tecnico. Esse debbono inoltre prestare il deposito cauzionale previsto dall'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

5. Le regioni istituiscono registri regionali delle associazioni senza scopo di lucro nei quali vengono iscritte le sedi, filiali, articolazioni locali, comunque denominate, delle suddette associazioni.

6. L'organizzazione di gite riservate a propri iscritti della durata non superiore alle quarantotto ore, da parte di soggetti non disciplinati dalla presente legge, quali gruppi spontanei, associazioni e comitati senza scopo di lucro, è consentita previa stipulazione di contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore, prevista dall'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111».

#### Art. 9.

##### *(Attività professionali)*

1. All'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è sostituito dal seguente:

«Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, organizzazione professionali di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo. I relativi esami di abilitazione si svolgono con frequenza almeno annuale».

b) il quarto comma è abrogato.

#### Art. 10.

##### *(Intervento finanziario dello Stato)*

1. L'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato)* - 1. Ai fini dello sviluppo delle imprese turistiche, con specifico riferi-

mento alla creazione di consorzi, gruppi, reti ed aggregazioni di imprese, e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonchè per favorire l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio e turismo esistenti, lo Stato conferisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti secondo le modalità ed i criteri di cui all'articolo 14.

2. Per gli investimenti destinati alla creazione di nuove strutture ricettive e di nuovi servizi le opere devono essere incluse nei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente aggiornati nelle parti relative al turismo, per renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del presente articolo.

4. Per il triennio 1997-1999 il conferimento di cui al comma 1, è determinato in complessive lire 700 miliardi, di cui 100 miliardi per l'anno 1997.

5. Per gli anni 1998 e 1999 l'importo dei contributi sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria».

#### Art. 11.

##### *(Istituzione della tassa di scopo)*

1. I comuni hanno facoltà di deliberare, con regolamento, una tassa di scopo riscossa ed utilizzata localmente, anche per periodi limitati dell'anno, secondo i seguenti principi o criteri:

a) individuazione del soggetto passivo nelle persone non residenti che prendono alloggio, in via temporanea e dietro pagamento di corrispettivo, in strutture alberghiere, private abitazioni, campeggi ed altre similari strutture ricettive con esclusione di quelle specificatamente riservate al turismo giovanile e di altre eventualmente escluse del regolamento;

b) determinazione, con lo stesso regolamento, della tariffa, anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive, per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi entro il limite massimo del 5 per cento di tali prezzi;

c) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermedie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento;

d) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al doppio della imposta evasa;

e) previsioni di forme di collaborazione tra uffici statali e comunali, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, per la repressione dell'evasione mediante accesso ai registri delle presenze, ove previsti.

f) destinazione esclusiva delle somme risultanti dall'applicazione della tassa a progetti di investimento nel settore turistico, con specifico riferimento alla riqualificazione e ristrutturazione delle imprese turistiche ed dell'attività di promozione dei prodotti turistici».

## Art. 12.

### *(Copertura finanziaria)*

1. L'articolo 16 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *(Copertura finanziaria)* - 1. All'onere di lire 100 miliardi derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».